

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2012

PROMEMORIA PER IL CONTRIBUENTE

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, nonché il concessionario di aree demaniali e per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ALIQUOTE

Aliquota Base:

1,06 % aliquota ordinaria imposta municipale propria.

Aliquote Ridotte:

0,1 % per fabbricati rurali ad uso strumentale.

0,35 % per abitazione principale e relative pertinenze (categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

0,4 % per abitazioni locate, dal soggetto passivo d'imposta, con affitto agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede.

0,76 % per abitazioni locate, dal soggetto passivo d'imposta, con contratto registrato a Soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede.

0,76 % Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/7 e relativa pertinenza (n. 1 pertinenza), classificata nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.

Specificazione:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo persona fisica si intende, quella nella quale dimora e risiede anagraficamente.

Aliquota: 3,5 per mille.

Detrazione: euro 200,00. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. La detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente agli anni 2012 e 2013.

In caso di più contribuenti dimoranti, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile.

Si considerano pertinenze gli immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.

ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Scontano la medesima aliquota e la medesima detrazione dell'abitazione principale anche i seguenti immobili:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da soggetto anziano o disabile che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Le seguenti tipologie di immobili scontano l'aliquota di base (1,06%) e la detrazione per l'abitazione principale:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

ABITAZIONI LOCATE

Le abitazioni locatate scontano aliquote diversificate come sotto specificato:

- abitazioni locatate, dal soggetto passivo d'imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede: aliquota 0,76%;
- abitazioni locatate, dal soggetto passivo d'imposta, con affitto agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede: aliquota 0,4%;

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/7 e relativa pertinenza (n. 1 pertinenza), classificata nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica: Aliquota 0,76%;

ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133.: Aliquota 0,10%.

MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti possono effettuarsi solo attraverso i modelli F24, anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione, come segue:

- in due rate: la prima nel mese di giugno (scad. 16.06.2012) pari al 50% dell'imposta dovuta, la seconda rata a saldo nel mese di dicembre (scad. 16.12.2012) calcolate con la detrazione e l'aliquote dell'anno corrente:

I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello:

- **COD. 3912 – denominato: IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – art. 13, c.7, d.l. 201/2011 – COMUNE –**
- **COD. 3913 – denominato: IMU – Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE –**
- **COD. 3914 – denominato: IMU – Imposta municipale propria per i terreni– COMUNE –**

- COD. 3915 – denominato: IMU – Imposta municipale propria per i terreni – STATO –
- COD. 3916 – denominato: IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE –
- COD. 3917 – denominato: IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO –
- COD. 3918 – denominato: IMU – Imposta municipale propria per altri fabbricati – COMUNE –
- COD. 3919 – denominato: IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO –
- COD. 3923 – denominato: IMU – Imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE -
- COD. 3924 – denominato: IMU – Imposta municipale – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE –

SI PRECISA CHE IN CASO DI RAVVEDIMENTO LE SANZIONI E GLI INTERESSI SONO VERSATI UNITAMENTE ALL'IMPOSTA DOVUTA.

Il codice catastale del Comune di Porcari è G882.

Si ricorda che l'imposta va versata arrotondando l'importo complessivo all'euro (per difetto si inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore)

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del comune al 1° gennaio 2012, con esclusione di quelli esenti dall'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiaratici consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta per i casi specificati al successivo comma. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute:

La dichiarazione non deve essere presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico.

Permangono l'obbligo dichiarativo per i seguenti casi:

- a) applicazione aliquota ridotta e detrazione per abitazione principale e sue equiparazioni;
- b) applicazione detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- c) applicazione aliquota ridotta per immobili locati;
- d) applicazione esenzione terreni agricoli;
- e) variazione nella destinazione di unità immobiliari nelle fattispecie riconducibili alle lettere a), b), c) e d) di cui al presente comma;
- f) ricongiungimento di usufrutto;
- g) applicazione valore venale delle aree fabbricabili;
- h) variazioni degli identificativi catastali;

I moduli ed il termine per la presentazione della dichiarazione, saranno resi noti appena sarà approvato il relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

-Per gli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/7 e relativa pertinenza (n. 1 pertinenza), classificata nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica, sarà necessario che la sussistenza dei requisiti richiesti venga autocertificata, da ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata dell'imposta annuale, per le situazioni già in essere e comunque **entro trenta giorni dal verificarsi della situazione che giustifica l'applicazione dell'aliquota agevolata.**

Per ulteriori dettagli si consiglia di prendere visione del regolamento comunale.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

ATTI

Atti relativi all'istituzione dell'Imposta Municipale propria:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2012 relativa all'approvazione del regolamento per l'istituzione dell'Imposta municipale propria così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2012;
- delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2012 relativa all'approvazione delle aliquote così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n 45 del 27/09/2012.

AREE EDIFICABILI (Delibera Giunta Comunale n.41 del 07/03/2012)

Sistemi	z.t.o. "B"	"C1"				
		comp.	no comp.			
Sistema UNO Collina Via Romana	80,00	40,00	20,00	zona "B" convenzionata	€	62,00
				zona "D1"	€.	64,00
				zona "D2"	€.	32,00
Sistema DUE via Romana Ferrovia	70,00	35,00	15,00	zona "D4"	€.	39,00
				zona "D5"	€.	69,00
				zona "D6"	€.	32,00
Sistema TRE Ferrovia Autostrada	44,00			zona "F1"	€.	10,00
				zona "F2"	€.	30,00
				zona "F5"	€.	7,00
Sistema QUATTRO Autostrada Padule	27,00	16,00	11,00	zona "H2"	€.	30,00
				zona "H4"	€.	40,00
				zona "H6"	€.	20,00
				zona "G"	€	70,00